CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 settembre 2005, n. 5187

Conferma T.A.R. Piemonte – II Sezione, n. 77/2005

La ripetizione da parte dell'elettore del nome prestampato del candidato sindaco può essere considerata un'espressione rafforzativa del suffragio.

Omissis.

Per quanto, invece, attiene alla validità delle 7 schede che presentano la ripetizione del nome prestampato del candidato sindaco ..., la censura degli appellanti è infondata. Innanzi tutto, il precedente giurisprudenziale citato dai ricorrenti già in prime cure (ossia, Cons. St., sez. V, 22 giugno 1996, n. 790) riguarda un caso ben diverso in materia di segni idonei a rendere riconoscibile l'autore del voto. In secondo luogo, il T.A.R. ha correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale successivo (cfr. Cons. St., sez. V, 18 maggio 1998, n. 614; Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673), il quale precisa che la trascrizione del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco; tale orientamento è stato fatto proprio dal Ministero dell'Interno che, nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", pubblicate nel 2004 al § 80 n. 1 lett. b) — pag. 87 — testualmente dispone: "Si può presentare il caso che l'elettore, oltre al segno di voto, abbia scritto sulla scheda anche il nome del candidato prescelto; tale indicazione può, giustificatamente, considerarsi come un'espressione rafforzativa del suffragio. Pertanto, si ritiene che, in tal caso, la scheda debba ritenersi valida".

Sul punto, gli appellanti rilevano che il precedente richiamato dal T.A.R. (cfr. Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673) si porrebbe come eccezione al principio generale in considerazione delle peculiarità del caso concreto ivi esaminato, vale a dire della situazione socio-culturale del paese in cui si erano svolte le elezioni; peculiarità, a loro dire, non esistenti nel Comune di ... o comunque non dimostrate dai resistenti.

Tuttavia, nella citata decisione di questo Consiglio, il Collegio ha privilegiato lo scarso numero di elettori aventi diritto (poco più di 2000) come elemento determinante al fine del *favor voti*. Elemento, questo, sempre ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 18 novembre, 2004 n. 7561) con argomentazioni induttive certamente non superabili dalle critiche svolte dagli odierni appellanti in base a criteri sociologici del tutto teorici.

Non si dimentichi poi che, in ogni caso, il *favor voti*, che restringe l'applicazione della sanzione di nullità in limiti rigorosi, trova la propria *ratio* nella necessità di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori di effettuare le loro scelte e, quindi, anche a coloro che non siano in grado di apprendere e di osservare appieno le istruzioni ai fini dell'espressione di voto (cfr. Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2001, n. 1020).

Omissis.